

OGGETTO: Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale (art.2, commi 6 e 7, della legge 447/1995 e DPCM 31/3/98).

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n.6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 557 del 10. 06. 2005, con la quale è stato conferito l'incarico di Vicario del Direttore del Dipartimento Territorio al Dr. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R.L. n. 1341 dell'11.10.2002, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile al Dr. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R. n. 692 del 26/07/2005 di conferma degli incarichi di Direttore Regionale;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico, L.26 ottobre 1995 n. 447 ed in particolare l'art.2 che definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale ;

VISTA la L.R. 3 agosto 2001 n.18 concernente: "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione del territorio...";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 934 dell'8 novembre 2005, che approva le disposizioni, come previste dal DPCM 31/3/98, sulle modalità per l'iscrizione all'elenco generale regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all' art.2, commi 6 e 7 della legge 447/1995 ed il fac-simile di domanda per il riconoscimento;

CONSIDERATO che il quadro normativo statale, nel definire la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, individua tra i requisiti necessari per la domanda di riconoscimento la presentazione di documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o titolari di diploma universitario;

CONSIDERATO che le prestazioni da svolgersi nel campo dell'acustica ambientale sono quelle individuate all'art.2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998, mentre altre attività in campo acustico hanno valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;

CONSIDERATO che la non occasionalità dell'attività svolta in acustica ambientale è da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;

TENUTO CONTO che alcune Università, enti pubblici ed enti privati svolgono corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, allo scopo di elevare il livello di specializzazione dei professionisti in campo acustico;

VALUTATA l'opportunità di ricomprendere tra i lavori svolti, utili a dimostrare il possesso del requisito dell'attività non occasionale, anche quella relativa alla frequenza ed al superamento dei corsi di cui sopra, nei cui programmi siano previste oltre a lezioni teoriche anche esercitazioni pratiche nell'ambito dell'acustica ambientale;

RAVVISATA la necessità di definire alcuni criteri per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, al fine di facilitare la lettura da parte dell'utenza migliorando così la qualità delle domande di riconoscimento presentate e nel contempo di agevolare il lavoro istruttorio riducendo la necessità di richiedere chiarimenti ed integrazioni ;

RITENUTO di dover aggiornare l'indirizzo indicato nel modello di domanda allegato alla D.G.R. 934/1005, in quanto la struttura competente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli si è trasferita con i propri uffici presso la sede regionale di Viale del Tintoretto n. 432 – 00142 - Roma;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

che allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale per il riconoscimento della figura di tecnico competente possa essere equiparata la frequenza ed il superamento di corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, nei cui programmi siano previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, in materia di acustica ambientale;

che dalla esecutività del presente atto tutte le istanze, di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" siano predisposte secondo il modello di domanda di cui all'allegato A) e secondo le disposizioni di cui all'allegato B) "Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica e per l'iscrizione dell'Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale L.447/95 e L.R. 18/01".

Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

Fac-simile di domanda

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente e
cooperazioni tra i popoli
Area 2S -20
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA

OGGETTO: Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 art. 2 commi 6 e 7.

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente in.....
tel.....fax.....

CHIEDE

il riconoscimento di "tecnico competente" ai sensi dell'art.2 commi 6 e 7 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

DICHIARA

Ai sensi della normativa sull'autocertificazione e consapevole delle conseguenze per affermazioni mendaci:

- 1) di essere residente nella Regione.....
- 2) di essere in possesso del diploma.....
conseguito il.....presso.....
- 3) di aver svolto attività in acustica ambientale in modo non occasionale da almeno.....anni in affiancamento a tecnico/i competente/i iscritto/i nell'elenco della Regionecome da allegata certificazione.

Allega:

allegato 1, *curriculum* professionale attestante l'attività professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale, specificando il periodo, il tipo di attività ed il committente.
allegato 2, dichiarazione del/i tecnico/i competente/i presso il/i quale/i ha svolto attività di affiancamento , specificando il periodo, il tipo di attività ed il committente.

Data

Firma

.....

Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica e per l'iscrizione dell'Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale L.447/95 e L.R. 18/01.

L'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale è subordinato alla presentazione, alla regione di residenza, di apposita domanda redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A. La domanda deve contenere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici;
- Indicazione del titolo di studio posseduto, anno e Istituto o Università dove è stato conseguito,
- Copia di un documento di riconoscimento valido (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445) ;
- Elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo di 2 anni per i laureati e titolari di diploma universitario, e di 4 anni per i diplomati specificando per ogni prestazione la tipologia, l'ente o il soggetto committente/beneficiario, la data di inizio e di conclusione. Tali attività per essere ritenute valide ai fini dell'iscrizione devono essere certificate da tecnici già riconosciuti e la dichiarazione deve essere allegata alla domanda con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n.445;
- Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione e/o perfezionamento in acustica ambientale dovranno allegare, oltre all'attestato di frequenza del corso, la dichiarazione, con le modalità di cui sopra, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, attestante l'avvenuto svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni pratiche nel campo dell'acustica ambientale.

Valutazione della non occasionalità dell'attività svolta

Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intendono:

- a) Misure in ambiente esterno e abitativo, unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- b) Proposte di zonizzazione acustica;
- c) Redazione di piani di risanamento.

L'attività svolta è ritenuta non occasionale se, per ciascun anno di riferimento, sono svolte:

- almeno 8 prestazioni di cui al punto a) o almeno 6 prestazioni di cui al punto a) integrate con altre attività di acustica quali ad esempio le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.195/06;
- almeno 1 prestazione di cui al punto b) o almeno 1 prestazione di cui al punto c), se relativa a piani riguardanti aree urbane, sviluppate per un periodo di circa sei mesi;
- almeno 3 prestazioni di cui al punto c) se relative a piani riguardanti aree produttive o commerciali, sviluppate per un periodo di circa sei mesi .

Esperienze professionali inerenti le tipologie a), b) e c) potranno, in sede di istruttoria, essere valutate come attività non occasionale anche se non rientranti nei casi specifici sopra riportati .

Al fine di conseguire il completamento del periodo di svolgimento di attività non occasionale è inoltre considerata valida la partecipazione a corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale. I corsi dovranno però prevedere un numero di lezioni, in materia di acustica ambientale, non inferiore a 120 ore ed un numero di ore di pratica non inferiore al 30% del totale delle ore di lezione. Un solo anno di attività non occasionale svolta nel campo dell'acustica ambientale potrà essere coperto da un corso così articolato.

L'esame delle istanze e la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente avverrà da parte della struttura regionale competente che si avvarrà per gli aspetti tecnici di ARPA Lazio.